

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 26 del 19 Agosto 2017

1. RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - E' arrivato il decreto che definisce il nuovo assetto territoriale - 60 Camere di Commercio e 58 Aziende speciali

E' giunto al traguardo finale il **piano di accorpamento** che ha ridisegnato la **nuova mappa geografica delle Camere di Commercio**.

Anticipato con un comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 agosto 2017, è stato, infatti, reso noto il testo del **decreto 8 agosto 2017** che **razionalizza e rende più efficiente il sistema delle Camere di Commercio**, a conclusione di un percorso avviato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 (recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"), sulla base di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio, proposto dalla stessa Unioncamere.

Con questo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico viene definito il **nuovo assetto territoriale delle Camere** che **passano da 105 a 60**, portando a compimento il processo di riorganizzazione partito due anni fa con la riforma Madia.

Salvaguardata la presenza di **almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione**, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 219/2016.

Il processo di razionalizzazione coinvolge anche le **aziende speciali che vengono ridotte da 96 a 58**, mentre le sedi secondarie scendono del 20% con una riduzione complessiva di un quarto dei metri quadrati utilizzati e la messa a reddito degli uffici non utilizzati.

Si apre ora una nuova fase di progettazione che permetterà alle Camere di commercio di assolvere alle nuove funzioni strategiche in tema di **digitalizzazione, orientamento e formazione, valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale** che sono state loro attribuite dal citato decreto legislativo 219 del 2016.

Il piano riorganizza profondamente il sistema, ne razionalizza le strutture producendo contemporaneamente risparmi significativi stimati in 50milioni di euro annui a regime.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto dell' 8 agosto 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per seguire l'iter degli accorpamenti delle Camere di Commercio clicca qui.](#)

2. DIRITTO ANNUALE 2017 - Differimento del termine di versamento dal 30 giugno al 20 luglio - Emanato un nuovo decreto che sostituisce quello del 20 luglio 2017

I contribuenti **titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo** di cui all'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (*Testo Unico delle imposte sui redditi*), tenuti entro il 30 giugno ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da quella in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, **effettuano i predetti versamenti:**

a) **entro il 20 luglio 2017** senza maggiorazione;

b) **dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017**, maggiorando le somme da versare dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

Il differimento dei termini per effettuare il versamento delle imposte si applica anche ai soggetti che partecipano a **società**, associazioni ed imprese, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del citato D.P.R. n. 917/1986.

A stabilirlo è il **D.P.C.M. del 3 agosto 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.

Tale decreto **sostituisce quello emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 luglio 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante il differimento dei termini per effettuare il versamento delle imposte dichiarate nell'anno 2017 da parte dei titolari di reddito d'impresa (con esclusione dei professionisti), **del quale sono in ogni caso fatti salvi gli effetti**.

Le scadenze, previste dal nuovo decreto, riguardano tutti i contribuenti (persone fisiche e non) **titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo** (in precedenza esclusi), i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - **compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio**:

a) **entro il giorno 20 luglio 2017** (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;

b) **dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017** (in quanto il 20 cade di domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Resta inteso che i **soggetti iscritti nel solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) non rientrano nella casistica individuata dalla norma** e pertanto, per tali soggetti, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento del diritto annuale entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 3 agosto 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

3. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - Pubblicato il nuovo regolamento che semplifica e riordina la disciplina - Abrogato il decreto n. 161 del 2012

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, il **Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120**, recante "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164**".

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo oltre un anno dalla data di approvazione, in via definitiva, da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto (avvenuta il 14 luglio 2016), il prossimo 22 agosto entra in vigore il regolamento che reca la **disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo**, in attuazione dell'articolo 8 del D.L. n. 133/2014 (c.d. "*Decreto Sbocca Italia*"), convertito dalla L. n. 164/2014.

Il presente regolamento disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

Per «**terre e rocce da scavo**», come precisato all'art. 2, comma 1, lett. c) si intende "*il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purchè le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso*".

Il decreto – che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 - ha come obiettivo quello di **definire un testo unico di riferimento, conforme alla direttiva comunitaria 2008/98/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in grado di raccogliere tutte le disposizioni normative in materia di terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla **gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti** provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture (art. 4);

b) alla **disciplina del deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (art. 5);

c) all'**utilizzo nel sito di produzione** delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

d) alla **gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica** (art. 12).

Il presente regolamento **non si applica**:

- alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 (*Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte*) del D.Lgs. n. 152/2006;
- ai rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 3).

Le novità principali riguardano:

- **semplificazione delle procedure** per l'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- procedura semplificata per apportare **modifiche sostanziali al piano di utilizzo** delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di prorogare di un anno la durata del piano per i grandi cantieri (artt. 9, 14, 15, 16 e 17; Allegato 5 e 8);
- **esclusione dei "residui della lavorazione dei materiali lapidei"** dalla nozione di terre e rocce da scavo, questo permetterà di poterli classificare come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge;
- **eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità Competente** per le terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti e generate nei grandi cantieri;
- **semplificazione degli obblighi previsti per il trasporto** fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (art. 6 e Allegato 7);
- La possibilità per l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di condurre dei **controlli a campione** in qualsiasi tipologia di cantiere o "*in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate*";
- **Innalzamento del valore della concentrazione di amianto** contenuto all'interno delle terre e rocce da scavo da 100 a 1000 mg/kg (art. 4, comma 4);
- **Definizione delle condizioni di utilizzo nei siti oggetto di bonifica**, con particolare riferimento alle procedure per gli scavi e alla caratterizzazione dei terreni prodotti, con rafforzamento del sistema dei controlli;
- **Disciplina del deposito temporaneo** di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (art. 23).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA - Emanati due regolamenti europei che integrano e danno esecuzione ad alcune disposizioni del regolamento n. 207/2009

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 205 del 8 agosto 2017, i seguenti due regolamenti, che **si applicheranno a decorrere dal 1° ottobre 2017**:

1) il Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96.

2) il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea.

1) Il regolamento delegato 2017/1430/UE stabilisce:

- a) informazioni dettagliate sulla **procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione alla registrazione di un marchio UE** presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (artt. 1 - 9);
 - b) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla **modifica di una domanda di marchio UE** (art. 11);
 - c) informazioni dettagliate relative alle **procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE**, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato (artt. 12 - 19);
 - d) il contenuto formale di un **atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l'esame di un ricorso**, il contenuto formale e la forma delle **decisioni delle commissioni di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso**, le modalità di organizzazione delle **commissioni di ricorso** e le condizioni nelle quali le decisioni sui ricorsi devono essere adottate da un solo membro (artt. 21 - 48);
 - e) le modalità dettagliate per la **procedura orale e per l'istruzione** (artt. 49 - 55);
 - f) le modalità dettagliate della **notifica da parte dell'Ufficio** (artt. 56 - 62) e le norme in materia di **mezzi di comunicazione con l'Ufficio** dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (artt. 63 - 66);
- le modalità relative al **calcolo e alla durata dei termini** (artt. 67 - 69);
- h) la procedura di **revoca di una decisione** (art. 70) o di **sospensione del procedimento** (art. 71);
 - i) le modalità dettagliate di **prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio** dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (art. 72); le **condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune**, le condizioni alle quali i dipendenti e i mandatari abilitati depositano una procura e il suo contenuto nonché le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati (artt. 73 - 75);

k) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla **registrazione internazionale** basata su una domanda di base o una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia, e la procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione a una registrazione internazionale (artt. 76 – 79).

2) Il regolamento di esecuzione 2017/1431/UE stabilisce:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una **domanda di marchio UE** da depositare presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (artt. 2 e 3);
- b) la **documentazione necessaria per rivendicare la priorità di una domanda anteriore** e la preesistenza nonché le prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione (artt. 4 - 6);
- c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella **pubblicazione di una domanda di marchio UE** (art. 7);
- d) il contenuto di una **dichiarazione di divisione di una domanda**, le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione e le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale (art. 8);
- e) il contenuto e la forma del **certificato di registrazione** (artt. 9 e 10);
- f) il contenuto di una **dichiarazione di divisione di una registrazione** e le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione (art. 11);
- g) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle **richieste di modifica** e in quelle di modifica del nome o dell'indirizzo (art. 12);
- h) il contenuto di una **domanda di registrazione di un trasferimento**, la documentazione necessaria per determinare un trasferimento e le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale (artt. 13 e 14);
- i) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella **dichiarazione di rinuncia** e la documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo (art. 15);
- j) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel **regolamento d'uso di un marchio collettivo UE** e nel regolamento d'uso di un marchio di certificazione UE (artt. 16 e 17);
- k) gli **importi massimi delle spese indispensabili** ai fini procedurali ed effettivamente sostenute (art. 18);
- l) determinate informazioni dettagliate riguardanti le **pubblicazioni nel Bollettino** dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (art. 19); le modalità dettagliate con cui l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e le autorità degli Stati membri devono **scambiarsi le informazioni** e mettere a disposizione i fascicoli per la consultazione (artt. 20 e 21);
- n) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle **istanze di trasformazione** e nella pubblicazione di un'istanza di trasformazione (artt. 22 e 23);
- o) in quale misura i documenti giustificativi da utilizzare in un **procedimento scritto** dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale possano essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, la necessità di fornire una traduzione nonché i requisiti standard delle traduzioni (artt. 24 – 26);
- p) le decisioni che devono essere prese da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento (art. 27);
- q) in merito alla **registrazione internazionale dei marchi** (artt. 28 – 36).

Le disposizioni e le modalità di applicazione stabilite dai due regolamenti si riferiscono alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009, modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 e si applicheranno **a decorrere dal 1° ottobre 2017**.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 2017/1430 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 3027/1431 clicca qui.](#)

5. INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Fissate misure e modalità di pagamento del fondo di garanzia e del contributo di vigilanza per l'anno 2017

1) Con decreto del 5 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2017, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al **Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione**.

Tale contributo è fissato, per l'anno 2017, nella misura dello **0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2016**.

I versamenti di cui sopra devono essere effettuati **entro il 31 luglio 2017**.

Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2016.

2) Con **due decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2017**, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2017, sono stati fissate le misure e le modalità di versamento all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) dei **contributi di vigilanza dovuto per l'anno 2017**, rispettivamente, **dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione**.

2a) Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS **dalle imprese di assicurazione e riassicurazione** è stabilito nella misura unica dello **0,34 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2016** delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni nonché della riassicurazione.

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza in questione, i premi incassati nell'esercizio 2016 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 4 novembre 2015, n. 38, in misura pari al 3,6 per cento dei predetti premi.

2b) Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS **dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico intermediari (RUI)**, alla data del 30 maggio 2017, è determinato come segue:

a) **sezione A** - agenti di assicurazione:

- *persone fisiche*: **euro 47,00**;

- *persone giuridiche*: **euro 270,00**;

b) **sezione B** - broker:

- *persone fisiche*: **euro 47,00**;

- *persone giuridiche*: **euro 270,00**;

c) **sezione C**:

- *produttori diretti*: **euro 18,00**;

d) **sezione D** - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:

- *banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane*: **euro 9.600,00**;

- *banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro*: **euro 6.950,00**;

- *banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM*: **euro 2.350,00**.

Un successivo provvedimento dell'IVASS, non ancora emanato, determinerà le modalità e i termini di pagamento.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei tre decreti ministeriali clicca qui.](#)

6. Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie - Aperte le iscrizioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 10 agosto 2017, il **decreto 2 agosto 2017** che istituisce e regola l'**elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie**, che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie.

Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie interessate, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possono presentare **istanza di iscrizione all'elenco**, utilizzando il seguente modulo di iscrizione.

L'istanza **firmata digitalmente**, corredata della prescritta documentazione, dovrà essere **inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto attua quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 24 del 8 marzo 2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria e stabilisce che le società e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, devono possedere i seguenti requisiti:

- **rilevanza di carattere nazionale**, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;

- **rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti** non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;

- **atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto**, dai quali si evincano gli elementi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto medesimo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero della salute e scaricare il modulo per l'iscrizione clicca qui.](#)

7. SCIA - Approvato dalla Conferenza Unificata un nuovo pacchetto di moduli unificati e standardizzati - Sulla Gazzetta Ufficiale i due accordi del 6 luglio 2017 - Nei prossimi mesi scattano precisi obblighi per Regioni e Comuni

Continua l'attività del Governo e delle Regioni per la semplificazione e la standardizzazione della modulistica utilizzata da imprese e cittadini per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017:

1) l'Accordo del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU), concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Si tratta della:

1a) modulistica in materia di attività commerciali e assimilate (Allegato 1), che riguardano le seguenti attività: *Panifici; Tintolavanderie; Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni; Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico; Autorimesse; Autoriparatori.*

1b) modulistica in materia edilizia (Allegato 2). Il modulo unificato e semplificato riguarda la "**Richiesta di permesso di costruire**" (PdC).

2) Un ulteriore Accordo, sempre del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 77/CU), con il quale si è provveduto ad una **integrazione al modulo «Notifica ai fini della registrazione»**.al fine di estenderne l'utilizzo a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attività diverse da quelle commerciali.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale **entro e non oltre il 20 ottobre 2017** i nuovi moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 30 settembre 2017**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due Accordi e della relativa modulistica approvata clicca qui.](#)

8. PASTA E RISO - Pubblicati i due decreti interministeriali che stabiliscono l'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta

Preannunciati con un comunicato stampa del 20 luglio scorso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stati pubblicati i due decreti interministeriali che introducono - nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari - **l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta**. Si tratta del:

- **Decreto interministeriale 26 luglio 2017**, recante "**Indicazione dell'origine in etichetta del riso**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017; e del

- **Decreto interministeriale 26 luglio 2017**, recante "**Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.

1) GRANO/PASTA - Le **confezioni di pasta secca (paste alimentari di grano duro)** prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

a) "**Paese di coltivazione del grano**": nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;

b) "**Paese di molitura**": nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro (art. 2).

Se queste fasi avvengono **nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea**, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

Qualora il grano utilizzato è stato **coltivato per almeno il 50% in un singolo Paese**, come per esempio l'Italia, per l'operazione di cui alla lettera a) può essere utilizzata la dicitura: «*nome del Paese*» nel quale è stato coltivato almeno il 50% del grano duro «*e altri Paesi*»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE' a seconda dell'origine. Per esempio, nel caso si tratti dell'Italia, si potrà usare la dicitura: "*Italia e altri Paesi UE e/o non UE*".

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "*Italia e altri Paesi UE e/o non UE*".

Le indicazioni sull'origine della pasta vanno apposte in etichetta "**in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili**". Esse

non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire (art. 4, comma 2).

2) RISO - Sull'etichetta del riso dovranno essere indicati:

- a) "Paese di coltivazione del riso";
- b) "Paese di lavorazione";
- c) "Paese di confezionamento".

Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato **nello stesso Paese**, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «*origine del riso*»: nome del Paese (art. 2, comma 2).

Qualora invece, il riso sia coltivato, lavorato e confezionato **nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea**, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE» (art. 3).

Le indicazioni sull'origine del riso vanno apposte in etichetta "**in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili**" (art. 4, comma 2).

I prodotti in questione (paste alimentari di grano duro e riso), che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, **possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte** (art. 7, comma 3).

Le disposizioni di entrambi i decreti **si applicheranno in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020** (art. 7, comma 1), nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari.

Ricordiamo, infatti, che **dal 19 aprile 2017**, data di entrata in vigore del **Decreto 9 dicembre 2016**, è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'origine della materia prima dei **prodotti lattiero caseari** in Italia come ad esempio il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.

Anche in questo caso si tratta di una sperimentazione in Italia che si applicherà **fino al 31 marzo 2019**.

I due nuovi provvedimenti prevedono una **fase transitoria di 180 giorni** (decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo di entrambi i decreti clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero delle Politiche Agricole clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 1169/2011 clicca qui.](#)

9. REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI PIANTE DA FRUTTO - Approvata la nuova modulistica per la presentazione delle istanze al Servizio fitosanitario nazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, il **Decreto 31 luglio 2017**, recante "**Modulistica per la presentazione delle istanze al Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto 6 dicembre 2016**".

Ricordiamo che con il **decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047** (in vigore dal 1° gennaio 2017), sono state recepite le direttive di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 e recante prescrizioni in materia di produzione, certificazione, etichettatura, chiusura, imballaggio ed ispezioni ufficiali dei **materiali di moltiplicazione dei fruttiferi**, nonché della **registrazione dei fornitori e delle varietà di piante da frutto**. Il decreto si applica ai **materiali di moltiplicazione di piante da frutto e alle piante da frutto**, regolamentati dal decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, e stabilisce le norme per la produzione e la certificazione degli stessi, ai fini della loro commercializzazione.

Lo stesso decreto, all'art. 53, ha previsto che la modulistica necessaria alla gestione del Registro delle varietà e delle richieste di registrazione fosse adottata con provvedimento del Direttore Generale dello sviluppo rurale

Al fine di uniformare le modalità di presentazione delle istanze previste dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047; con il **decreto del 31 luglio 2017**, in vigore dal 17 agosto 2017, sono stati approvati i seguenti **sei modelli**:

- 1) *La domanda di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto (Allegato I);*
- 2) *La domanda di riconoscimento come Centro per la conservazione e la premoltiplicazione o come Centro per la premoltiplicazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi (Allegato II);*
- 3) *La domanda di accettazione di una pianta come pianta madre di «Pre-Base» (Allegato III);*
- 4) *La domanda di certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria Pre-Base e Base (Allegato IV);*

- 5) La domanda di riconoscimento come Centro per la moltiplicazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi (Allegato V);
6) La domanda di certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria «Certificato» (Allegato VI).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 31 luglio 2017 con l'allegata modulistica clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 6 dicembre 2016 clicca qui.](#)

10. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Promulgata per la prima volta in Italia dopo un iter parlamentare lungo e tormentato

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" (c.d. "*Legge sviluppo*"), con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di **rimozione dei tanti ostacoli e freni**, di carattere normativo e amministrativo, e di **promuovere lo sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori**, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM).

Dall'entrata in vigore della legge 99/2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata.

Dal 2009, **tutti i Governi che si sono succeduti non hanno provveduto a conformarsi all'adempimento legislativo**, di cui alla legge n. 99 del 2009, nonostante la trasmissione da parte dell'AGCM della relazione annuale e delle relative segnalazioni.

Ricordiamo che il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato presentato dal Consiglio dei Ministri del **20 febbraio 2015** e approvato definitivamente dal Senato in data **2 agosto 2017**.

Con la legge n. 124 del 2017 in commento il Governo per la prima volta adempie a tale obbligo.

Con questo provvedimento viene dato attuazione, almeno parziale, alla **Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 2 luglio 2014** che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli **ambiti di mercato** ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.

Il provvedimento interviene, infatti, in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure in tema di **assicurazioni**, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i **fondi pensione**; le **comunicazioni**; i **servizi postali**; **l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione**; le **banche**; le **professioni**; la **distribuzione farmaceutica**.

La legge prevede una lunga serie di provvedimenti e di decreti attuativi

Nei punti che seguono abbiamo scelto di approfondire alcune tra le principali novità introdotte dalla legge in commento.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle segnalazioni dell'Antitrust inviate al Parlamento e al Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento dal sito della Camera dei Deputati clicca qui.](#)

10.1. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Assicurazioni, RC auto - Nuovi obblighi informativi da parte degli intermediari - Previsti sconti obbligatori

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I **commi dal 2 al 37**, dell'articolo 1 della legge in esame, recano norme in materia di **assicurazioni**. Queste le novità principali introdotte:

1) Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell'**obbligo a contrarre** in materia di **RC Auto**: se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, **risultano informazioni non corrette o non veritiere**, le imprese di assicurazione **non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate** (commi 2-5).

2) Sono stati inseriti nel D.Lgs. n. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*) due nuovi articoli (132-bis e 132-ter) nei quali si parla, rispettivamente, di **obblighi informativi da parte degli intermediari** e di **sconti obbligatori**.

Gli intermediari hanno l'obbligo di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base RC Auto (art. 132-bis). Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno **sconto del prezzo** della polizza che **non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS**. In particolare danno luogo allo sconto:

- **l'ispezione del veicolo;**

- **l'installazione della scatola nera** (*meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo*) ovvero di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale;

- **l'installazione (o comunque la presenza) del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico** (art. 132-ter).

I **costi** di installazione **delle scatole nere** e del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico sono **a carico dell'impresa di assicurazione**.

Una **ulteriore ipotesi di sconto** significativo sul prezzo della polizza è previsto nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una **clausola di guida esclusiva** (comma 11).

3) Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, **la variazione del premio**, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, **nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo** (comma 12).

4) Le imprese di assicurazione non possono **differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne** in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa (comma 13).

5) In caso di sinistri con soli danni alle cose, **l'identificazione di eventuali testimoni** sul luogo dell'incidente **deve risultare dalla denuncia di sinistro** o comunque **dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa** o, in mancanza, deve essere **richiesta dall'impresa assicurativa** con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni (comma 15).

6) All'IVASS è assegnato il compito di procedere ad una **verifica trimestrale sui sinistri** inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento; l'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze (comma 16).

7) Per **contrastare le frodi assicurative** sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (commi 21-23).

8) Sono **elevati i massimali minimi di garanzia** per i veicoli a motore adibiti al **trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere**, oltre il conducente (tra cui **autobus** e filoveicoli), che non devono essere inferiori **a 15 milioni di euro per sinistro**, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario.

I nuovi massimali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e gli importi saranno raddoppiati dall'anno successivo alla predetta data (comma 29).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.2. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Fondi pensione - Maggiore flessibilità nel versamento del TFR al fondo pensione - Anticipo della rendita

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I **commi 38 e 39**, dell'articolo 1 della legge in esame, recano modifiche alla **disciplina delle forme pensionistiche complementari**, prevedendo anche la convocazione di un **tavolo di consultazione** per avviare un processo di riforma.

Per quanto riguarda i **fondi pensione** due sono le novità introdotte: una riguarda il **versamento del trattamento di fine rapporto (TFR)**, l'altra riguarda l'**anticipo delle prestazioni pensionistiche per chi è disoccupato da almeno due anni**.

Più nel dettaglio, il **comma 38** interviene sui seguenti profili:

- destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al **trattamento di fine rapporto (TFR)**;

- **diritto all'anticipo** della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa;

- **riscatti della posizione individuale** maturata e del relativo regime tributario.

Per quanto riguarda il **conferimento del TFR al fondo pensione**, il nuovo comma 2, dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che spetta al lavoratore determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, mentre per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

"Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale". Dunque, in mancanza di indicazioni sulla percentuale minima da destinare, il conferimento sarà del 100%.

Per quanto riguarda l'**anticipo della rendita**, il nuovo comma 4, dell'art. 11, del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che le forme pensionistiche complementari prevedono che, **in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi**, le prestazioni pensionistiche o parti di esse potranno, su richiesta dell'aderente, essere **"consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza"** e che in tal caso potranno essere erogate, sempre su richiesta dell'aderente, **"in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio"**.

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui sopra fino a un massimo di dieci anni.

Tale facoltà - come precisato dal nuovo secondo periodo del comma 2, lett. c), dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 252/2005 - **"non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11"**.

Inoltre, **"in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6"**.

Il **comma 39** prevede la convocazione di un **tavolo di consultazione** per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari al fine di aumentarne l'efficienza, nonché di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, da convocarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.3. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Novità nel settore delle comunicazioni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante **"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"**.

I **commi 41-43**, dell'articolo 1 della legge in esame, intervengono nel settore delle comunicazioni al fine di **eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale**. A questo scopo, la disposizione contenuta nel **comma 41** modifica l'articolo 1 del decreto-legge 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007, nella parte dedicata ai contratti con gli operatori di questi settori: telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica.

Inoltre sono state introdotte norme concernenti l'**incremento delle sanzioni** per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale.

Le modifiche stabilite dal **comma 41** sono le seguenti:

1) le **spese relative al recesso o al trasferimento** dell'utenza ad altro operatore devono essere **commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda**, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e vanno in ogni caso **rese note** al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto. Si prevede inoltre l'obbligo di comunicarle, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica, in modo da permettere ad AGCOM un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso.

2) Con l'aggiunta al comma 3 dell'articolo 1, dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, si prevede che:

2a) le **modalità di recesso** dal contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché il passaggio ad altro gestore, devono essere **semplici e di immediata attuazione** e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso (nuovo comma 3-bis). Deve essere comunque garantito al cliente di **comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche**;

2b) nel caso di **offerte promozionali**, aventi ad oggetto la **fornitura sia di servizi che di beni**, il contratto **non può avere durata superiore a ventiquattro mesi** e, nel caso di risoluzione anticipata, la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto (nuovo comma 3-ter);

2c) i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche hanno l'**obbligo di acquisire il previo consenso espresso** per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

E' fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o di prevedere la possibilità per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, **senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi** (nuovo *comma 3-quater*).

Il **comma 42** modifica l'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che disciplina i **contenuti obbligatori del contratto**, stabilendo che debbano essere indicate eventuali **commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto**.

Il **comma 43**, modifica l'art. 98, comma 16 del Codice delle comunicazioni raddoppiando la **sanzione pecuniaria** per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, che passa da 580.000,00 a 1.160.000,00 euro.

Altra novità introdotta nel settore delle comunicazioni è quella di cui al **comma 55**, dove si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle **chiamate verso numerazioni non geografiche**, ossia le **numerazioni speciali** per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione **abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore**.

La disposizione è volta ad evitare che siano posti in capo all'utente i costi della chiamata nel caso in cui vi sia un intervallo di tempo tra l'inizio della chiamata medesima e la risposta dell'operatore.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.4. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Istituito il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I **commi 44 e 45**, dell'articolo 1 della legge in esame, prevedono la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del **Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione**.

In questo nuovo registro - alternativo a quello dove sono inseriti gli operatori tradizionali - andranno inseriti tutti i soggetti che, per i loro servizi voce e dati al pubblico, usano "**risorse nazionali di numerazione**" telefonica, rapportandosi al cliente in tutto e per tutto come gli operatori tradizionali Tlc, ma senza sostenere medesimi obblighi.

La funzione del registro è, pertanto, diretta ad **assoggettare all'obbligo di registrazione operatori che ad oggi non sono titolari di autorizzazione** per lo svolgimento di attività che prevedono l'utilizzo indiretto della numerazione nazionale. Rientrano in questo elenco tutti i soggetti che offrono servizi di trasmissione voce e dati (quali ad esempio *WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook*) e altri che presentano account associati ad un numero di telefono.

Il registro sarà tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi delle medesime disposizioni che regolano il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997.

Il **comma 45** prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno essere determinati i **criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro**. Si tratta di soggetti, diversi dagli operatori già individuati in appositi registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.5. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità - Identificazione indiretta del cliente in via telematica anche attraverso SPID

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

Il **comma 46**, dell'articolo 1 della legge in esame, intende semplificare le **procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile** e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive o la sostituzione di SIM richieste da utenti già clienti di un operatore **attraverso l'utilizzo di misure di identificazione indiretta del cliente** (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) anche **utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale (SPID)**, previsto dall'articolo 64 del D.Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

Si prevede, dunque, l'utilizzo del **Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID)**, per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, *upgrade* di SIM, sostituzioni di SIM) **attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente** (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica.

La disposizione rimanda, per l'attuazione, ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale si dovrà **prevedere l'identificazione in via indiretta del cliente** in modo da consentire che la richiesta di migrazione, di integrazione di SIM e tutte le operazioni connesse possano essere svolte per via telematica.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento dello SPID clicca qui.](#)

10.6. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Pagamenti digitali e bigliettazione elettronica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I **commi 47-53**, dell'articolo 1 della legge in esame, introducono misure volte a favorire i **pagamenti digitali** e le **erogazioni liberali** attraverso strumenti di pagamento in mobilità anche con l'**addebito diretto su credito telefonico**.

Più nel dettaglio il **comma 47** prevede la possibilità di utilizzare la **bigliettazione elettronica** attraverso **strumenti di pagamento in mobilità**, anche con l'**addebito diretto su credito telefonico**, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Ricordiamo che tale ultima disposizione ha previsto l'introduzione delle modalità di pagamento sopra descritte nel settore del **trasporto pubblico locale** e la creazione di sistemi di bigliettazione elettronica.

La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha successivamente esteso la citata modalità di pagamento anche ai **servizi di parcheggio**, di **bike sharing**, di **accesso ad aree a traffico limitato** e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

Per evitare situazioni di insolvenza, il **comma 48** ha previsto che l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 47 sia messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residui a seguito dell'operazione medesima.

I successivi **commi 49 - 52** consentono l'effettuazione mediante credito telefonico di una serie di **erogazioni liberali destinate agli Enti del Terzo settore** (oggi disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017), definendone, con un apposito decreto interministeriale, le caratteristiche ed il trattamento fiscale.

Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto **sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e non sono deducibili ne' detraibili ai fini delle imposte sui redditi.**

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.7. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Ampliato l'ambito di applicazione del Registro delle opposizioni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

Il **comma 54**, dell'articolo 1 della legge in esame, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, venga **aggiornato il Regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178**, recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (c.d. "**Registro delle opposizioni**"); ciò al fine di consentire l'applicazione della disciplina in essere - che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di **impiego della posta cartacea alle medesime finalità**, dando così attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice, secondo il quale l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, "**al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale**".

A proposito del Registro delle opposizioni, ci limitiamo a segnalare che lo scorso 2 agosto è stato approvato, dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato il **disegno di legge contro il telemarketing aggressivo** dal titolo "*Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato*", che modifica le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni.

Il disegno di legge, che ora passerà all'esame della Camera, prevede la possibilità per tutti di iscriversi al registro delle opposizioni, **anche con numeri cellulari e anche in caso di telefoni fissi non iscritti negli elenchi telefonici** (art. 1, comma 2).

Con l'iscrizione, si intendono revocati tutti i consensi al trattamento dei dati personali espressi in precedenza (art. 1, comma 5).

Viene esplicitamente **vietata la cessione di elenchi telefonici a terzi** e la violazione dei divieti introdotti prevede sanzioni, fino alla sospensione e alla revoca della licenza per gli operatori (art. 1, comma 7).

Vietato, poi, il ricorso ai compositori automatici per la ricerca dei numeri (art. 1, comma 14).

Introdotta l'obbligo al ricorso di un **codice o prefisso specifico unico**, in modo che chi riceve la chiamata, anche se non è iscritto al registro delle opposizioni, possa riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale (art. 2).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Registro pubblico delle opposizioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del disegno di legge all'esame del Senato clicca qui.](#)

10.8. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Dal 10 settembre cessa l'esclusiva di alcuni servizi postali attribuita a Poste italiane

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

Con riguardo ai **servizi postali**, il **comma 57**, dell'articolo 1 della legge in esame, prevede, con delle modifiche a cinque (2, 4, 5, 10, 21 articoli del D.Lgs. n. 261/1999 (recante "*Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*), la **soppressione**, a decorrere **dal 10 settembre 2017**, dell'**attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A.** (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le **notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari** (di cui alla L. n. 890 del 1982)

nonché le notificazioni delle **violazioni del codice della strada** (di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992).

La soppressione della residua riserva in esclusiva è disposta dalla lettera b) del comma 58 in commento, mediante la soppressione, a decorrere dal 10 settembre 2017, dell'articolo 4 (rubricato "*Servizi riservati*") del citato D.Lgs. n. 261/1999.

Contestualmente, al **comma 58**, si prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'AGCOM determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i **requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità**, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.9. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Energia - Dal 1° luglio 2019 cessa il regime di "maggior tutela" - Si passa al mercato libero

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I **commi dal 59 al 99** introducono importanti novità per quanto riguarda il settore dell'**energia**.

Dal 1° luglio 2007 il mercato dell'energia elettrica è stato liberalizzato. Tuttavia l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha predisposto iniziative e strumenti (regime tariffario), in modo da assicurare un sistema di tutele e di salvaguardia (c.d. regime di "*maggior tutela*") per i clienti che non avessero ancora scelto un proprio fornitore sul mercato libero.

Con questa legge, **a partire dal 1° luglio 2019**, si avrà la piena liberalizzazione dei prezzi energetici, con l'eliminazione del regime di "maggior tutela" e il **passaggio al "mercato libero"**.

Il processo di **superamento del regime della "maggior tutela" per il mercato del gas e dell'energia elettrica (commi 59 e 60)** prevede una serie di misure a garanzia del consumatore. Tra queste:

- la creazione di un **portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail**, in modo da favorire la confrontabilità delle tariffe e la trasparenza dei rapporti tra aziende e cittadini (commi 62-65) e l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, **di linee guida per la promozione delle offerte commerciali** di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto (**comma 66**);

- modalità stabilite dall'AEEGSI, con propri provvedimenti affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione **dell'effettivo consumo dell'acqua** riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile (**comma 74**);

- erogazione ed eventuale **rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas**, ossia dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (**commi 75-77**);

- diritto dei consumatori alla **rateizzazione delle bollette** di energia elettrica e gas, **di importo elevato**, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali (**commi 78-80**);

- misure per la **trasparenza del mercato dell'energia elettrica** e del gas, tramite l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un **Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali (commi 80-84)**. L'iscrizione in questo Elenco sarà condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali;

- norme di promozione della concorrenza, attraverso la **riduzione delle asimmetrie informative**, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (**comma 85**);

- disposizioni relative alla **clausola di «close-out netting»**, prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) 1227/2011, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti (**commi da 86 a 88**).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'AEEGSI clicca qui.](#)

10.10. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti - Istituita l'anagrafe degli impianti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I **commi dal 100 al 119**, dell'articolo 1 della legge in esame, intervengono in tema di **razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti**, prevedendo numerose innovazioni.

In particolare, il **comma 101** dispone l'ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello Sviluppo Economico con l'introduzione di un'**anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale** e la **riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti**, cui dovrà provvedere il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto.

Ricordiamo che in base a quanto disposto al comma 1, dell'art. 51, della legge n. 99/2009, al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di **comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato**.

I **commi da 101 a 106 e 111** dispongono:

- l'**obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe** per i titolari di autorizzazione o concessione degli impianti (comma 102); L'iscrizione all'anagrafe è **requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio** (comma 108);
- la **verifica della compatibilità degli impianti**, per quanto concerne gli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale (commi 103 e 104);
- le conseguenze derivanti nell'ipotesi in cui il titolare dell'impianto incompatibile non si impegni all'adeguamento completo dell'impianto (pesanti sono le sanzioni pecuniarie amministrative previste ai commi 106 e 111);
- la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe (comma 105), con la presentazione da parte dei titolari degli impianti stessi di una **dichiarazione sostitutiva** attestante che questi ricadono o non ricadono in una delle fattispecie di incompatibilità, definite dalla normativa regionale e dai commi 113 e 114;

Il **comma 107** prevede la **soppressione della Cassa Conguaglio GPL**, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano, dalla stessa data, nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.a. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).

I **commi dal 115 al 119** dispongono in merito all'attribuzione agli enti territoriali (regioni e comuni) della verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità del regime di sospensiva da parte degli impianti la cui attività è regolarmente sospesa; dell'applicazione di **procedure semplificate di dismissione** agli impianti che cessano definitivamente l'attività entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.11. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Novità in materia di imballaggi, RAEE e raccolta e trasporto di rifiuti di metalli ferrosi e non

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I **commi dal 120 al 124**, dell'articolo 1 della legge in esame, ritoccano la disciplina dei consorzi di imballaggi, i RAEE e stabiliscono nuove semplificazioni per i rottami ferrosi.

1) I commi 120-121 modificano la disciplina relativa al **riconoscimento di sistemi autonomi alternativi all'adesione al CONAI (COnsorziO NAzionale Imballaggi)** o ai c.d. "consorzi di filiera" costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio. In particolare, viene consentito ai produttori di imballaggi, che hanno presentato un progetto di consorzio autonomo, di **sospendere il versamento del contributo ambientale nel periodo intercorrente** tra il riconoscimento del progetto e l'intervenuto accertamento sul funzionamento del sistema autonomo da parte del Ministero dell'Ambiente.

Viene altresì escluso il CONAI dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi affidando le relative competenze all'ISPRA.

2) Il comma 122 interviene sull'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE con modifiche che sono volte a:

- prevedere che la determinazione dei criteri e delle modalità di trattamento dei **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea, anziché in conformità a tali norme (lettera a);
- sopprimere il termine, previsto per l'emanazione del citato decreto ministeriale, di tre mesi dalla adozione delle suddette norme minime di qualità europee (lettera b).

Le modifiche in commento sono volte all'adozione del citato decreto ministeriale, in quanto non sono ancora state adottate dalla Commissione europea le suddette norme tecniche di settore (CENELEC), come evidenziato nell'Accordo di Programma Impianti sul trattamento RAEE 2016, con cui sono state definite le specifiche tecniche sui requisiti minimi per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, sia domestiche sia professionali.

3) I commi 123 e 124 prevedono, rispettivamente:

3a) l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di **raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi**, e

3b) l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di **modalità semplificate volte all'iscrizione** degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

In particolare, il **comma 123** prevede l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministero dell'ambiente, per la definizione di **modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi**.

Il successivo **comma 124** prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 123, l'Albo nazionale dei gestori ambientali dovrà individuare le **modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi**, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della predetta iscrizione con modalità semplificate.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.12. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I **commi dal 125 al 129**, dell'articolo 1 della legge in esame, introducono alcune misure in materia di **trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche**, che saranno applicate a decorrere dall'anno 2018.

In primo luogo, al **comma 125**, si prevede che le **associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, ONLUS e fondazioni** che intrattengono rapporti economici con Pubbliche Amministrazioni, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici, saranno tenute a **pubblicare - entro il 28 febbraio di ogni anno - nei propri siti o portali digitali**, "*le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.*"

Le **imprese** che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella **nota integrativa del bilancio di esercizio** e nella **nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato**.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la **restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti**, entro il 31 maggio.

Inoltre, al **comma 126** si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, si applicheranno anche "*agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dello Stato*". L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

Infine, al **comma 127** si stabilisce che l'obbligo di pubblicazione di cui sopra *“non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”*.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.13. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante **“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”**.

I **commi 130 e 131**, dell'articolo 1 della legge in esame, prevedono che gli **istituti bancari**, le **società di carte di credito** e le **imprese di assicurazione** assicurino l'accesso ai propri **servizi di assistenza ai clienti**, anche attraverso chiamata da telefono mobile, **a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana**.

A tale proposito si rileva che il riferimento alla *“tariffazione ordinaria urbana”* non appare di univoca interpretazione, poiché le tariffe telefoniche urbane sono stabilite dai diversi operatori telefonici in regime di mercato.

Si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta.

Prevista una **sanzione pecuniaria di 10.000,00 euro**, irrogata dall'AGCOM, per il mancato rispetto di tale prescrizione e un indennizzo di almeno 100 euro a favore dei clienti (comma 131).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.14. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Le nuove norme in materia di locazione finanziaria

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante **“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”**.

I **commi dal 136 e 139**, dell'articolo 1 della legge in esame, introducono **una specifica disciplina del contratto di locazione finanziaria**, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto.

Dopo aver regolamentato, con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016) il contratto di **«leasing abitativo»**, il legislatore regola ora il contratto di **“locazione finanziaria”**.

Praticato da oltre 40 anni ma rimasto sinora praticamente privo di regolamentazione legislativa e annoverato tra la categoria dei contratti *“atipici”*, il contratto di leasing trova finalmente, con l'emanazione della legge sulla concorrenza, una propria definizione e la disciplina di alcuni suoi particolari aspetti.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme il contratto di leasing **cessa di essere annoverato tra i contratti atipici e diviene un contratto tipico**, fornito di una disciplina generale unitaria e coerente, applicabile quale che sia l'oggetto del contratto. In particolare, vengono disciplinate in maniera puntuale la risoluzione del contratto, le conseguenze dell'inadempimento, il corrispettivo ed il prezzo di vendita.

Per **“locazione finanziaria”** - si legge al **comma 136** - *“si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo”*.

Il **comma 137** si occupa di disciplinare il delicato profilo dell'inadempimento dell'utilizzatore, stabilendo che costituisce **grave inadempimento dell'utilizzatore** *“il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria”*.

Attualmente non esiste una norma che quantifica il numero di rate non pagate che fanno scattare la risoluzione per i mutui o finanziamenti chirografari alle imprese, per cui questa potrebbe essere dichiarata anche in caso di mancato pagamento di una sola rata. In questo modo il legislatore ha cercato di prevedere

un inadempimento qualificato, in analogia a quanto previsto nell'art. 1525 Codice civile o in materia di mutuo fondiario dall'art. 40, comma 2, del T.U. bancario (7 rate anche non consecutive pagate in ritardo da 30 a 180 giorni).

Il comma 137 ha quindi il pregio di **colmare un vuoto normativo a tutela dell'utilizzatore**, seppur inadempiente, prevedendo il concetto di "grave inadempimento".

Una volta poi che, a causa di questo grave inadempimento dell'utilizzatore si sia verificata la **risoluzione del contratto per inadempimento**, il concedente, da un lato, ha diritto alla **restituzione del bene** e, dall'altro, è tenuto a **corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene**, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente (**comma 138**).

Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei **valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati**.

Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una **stima effettuata da un perito** scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un **perito indipendente** scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che potrà esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.15. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Introdotta novità per Società tra avvocati, Notai, Società di ingegneria, Agrotecnici e Odontoiatri

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I commi dal 141 al 150, dell'articolo 1 della legge in esame, intervengono su alcune categorie professionali, quali: gli **avvocati, i notai, ingegneri, agrotecnici ed odontoiatri**.

1) Il comma 141, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della **professione forense**, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*"), vengono apportate alcune modifiche, in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societari. La più rilevante riguarda l'aggiunta dell'articolo 4-bis (**Esercizio della professione forense in forma societaria**), che regola le **società tra avvocati**, superando così l'attuale disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 96 del 2001 (artt. 15 e ss.) nonché la delega, ormai scaduta (in quanto doveva essere esercitata entro il 2 agosto 2013), per la costituzione di società tra avvocati prevista dall'articolo 5 della stessa legge professionale (che viene contestualmente abrogato dalla lett. c) del comma 142.

2) I commi da 142 a 144 apportano, in relazione alla **professione notarile**, modifiche all'art. 1, commi 63-67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*) e alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*).

In particolare, il **comma 142** interviene sulle disposizioni della legge di stabilità 2014 relative agli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali.

Il **comma 143** prevede la presentazione periodica (ogni tre anni) da parte del Consiglio nazionale del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina.

Il **comma 144** contiene alcune modifiche alla legge notarile (legge n. 89 del 1913), relativamente ai **criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale**, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale.

Vengono modificati i criteri che determinano il **numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale** (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000).

Tre ulteriori disposizioni (**commi 146, 147 e 148**) sono relative alla disciplina degli **archivi notarili**, con modifiche apportate alla legge 17 maggio 1952, n. 629.

3) Le disposizioni dei **commi 148 e 149** estendono alle **società di ingegneria** costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina della legge n. 266 del 1997 (Interventi urgenti per l'economia), che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria.

L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria e i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Il **comma 149** prevede, inoltre che, per i contratti stipulati dalle medesime società dopo l'entrata in vigore della presente legge, le medesime società stipulino una **polizza di assicurazione** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e garantiscano che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

Viene, infine, previsto che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società.

4) Con una modifica all'art. 9 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, in tema di **compenso per le prestazioni professionali**, il **comma 150** impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, **sia resa per iscritto**, anche eventualmente in forma digitale. La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

5) Il **comma 151** attraverso una disposizione di interpretazione autentica del comma 96, dell'art. 145 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), estende alla categoria professionale degli **agrotecnici** l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale. Gli atti catastali, sia urbani che rurali, *"possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251"*.

6) Il **comma 152** obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a **indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni** *"al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza"*.

Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo.

7) I **commi da 153 a 156** introducono nuove norme sull'**esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria**.

Nell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, deve essere garantito che tutte le prestazioni che formano oggetto della professione di odontoiatra, di cui all'articolo 2 della legge 409/1985, siano erogate **esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti** di cui alla medesima legge 409/1985., ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sia iscritto all'albo degli odontoiatri (**comma 153**).

Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un **ambulatorio odontoiatrico**, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, deve essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui sopra (**comma 154**).

Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici potrà svolgere tale funzione **esclusivamente in una sola struttura** facente capo a società operanti nel settore odontoiatrico (**comma 155**).

Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, dovranno essere definite le modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti sopra illustrati (**comma 156**).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.16. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Novità per il settore della distribuzione farmaceutica e delle farmacie - Ingresso delle società di capitali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante **"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"**.

I **commi da 157 a 165**, dell'articolo 1 della legge in esame, dettano disposizioni che riguardano il **settore della distribuzione farmaceutica**.

La nuova legge raccoglie alcune delle raccomandazioni dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) volte ad **aumentare la concorrenza nel settore della distribuzione farmaceutica**.

Sebbene taluni suggerimenti dell'AGCM non siano stati accolti, la nuova disciplina sulla proprietà delle farmacie avrà conseguenti dirompenti.

Ecco cosa cambierà nell'ambito della distribuzione farmaceutica:

- Viene consentito l'**ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata (comma 157, comma 1, lett. a))**. Il nuovo comma 1, dell'art. 7, della legge n. 362 del 1991 prevede che possono essere titolari dell'esercizio della farmacia privata **“le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”**.

Secondo la normativa previgente, la proprietà di una farmacia poteva essere intestata unicamente a persone fisiche, a società di persone o a società cooperative a responsabilità limitata. I proprietari dovevano inoltre essere necessariamente farmacisti che avessero conseguito l'idoneità in un concorso per sedi farmaceutiche. Le società di capitali non potevano pertanto avere la proprietà di una farmacia.

- Con l'abrogazione del comma 4-bis, dell'art. 7, della legge n. 362/1991, viene **rimosso il limite delle 4 licenze**, attualmente previsto, in capo ad una identica società (**comma 157, comma 1, lett. e)**).

Secondo la normativa previgente, ciascun farmacista non poteva essere proprietario di più di una farmacia, mentre le società cooperative a responsabilità limitata non potevano superare il limite di quattro farmacie. Venendo meno i limiti quantitativi al numero di farmacie che possono essere detenute da un unico soggetto, una società di capitali potrà essere proprietaria di un numero virtualmente illimitato di farmacie sul territorio nazionale, salvo il rispetto del limite, introdotto dalla nuova legge, di un massimo del 20% delle farmacie presenti nella stessa regione o provincia autonoma; viene, infatti, posto il **divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima Regione o Provincia autonoma (comma 158)**.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di assicurare il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente (**comma 159**).

- Pur restando fermo il fatto che le società titolari dell'esercizio di farmacia privata hanno come **oggetto esclusivo la gestione di una farmacia**, sono soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie (**comma 157, comma 1, lett. b)**).

- Viene consentito che la **direzione della farmacia** gestita da una società **sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio (comma 157, comma 1, lett. c)**). In precedenza la gestione della farmacia doveva essere necessariamente affidata a uno dei soci (ossia a un comproprietario).

- Stabilita l'**incompatibilità** della partecipazione alle società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata **con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco**, nonché con l'**esercizio della professione medica (comma 157, comma 1, lett. b)**).

- **Permesso, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti**, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di **ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima Regione**. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla **base di una graduatoria regionale** per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro (**comma 161**).

- Consentita la **fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero** oltre che, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, **anche attraverso le farmacie (comma 162)**.

- Modificata la disciplina sulla **partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche** in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che **passa da dieci a tre anni (comma 163)**.

- Nel caso di **modificazioni apportate al foglietto illustrativo** di un farmaco, si **consente la vendita al pubblico delle scorte**, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il **foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale (comma 164)**.

- Consentito, alle **farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN)**, di prestare **servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti (comma 165)**. Più nello specifico, viene consentito che le farmacie convenzionate con il SSN siano aperte anche oltre gli orari ed i turni stabiliti, i quali rappresentano il livello minimo di servizio da assicurare.

La facoltà di apertura al di fuori di quest'ultimo ambito è subordinata alla **preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente** e all'ordine provinciale dei farmacisti nonché all'informazione alla clientela, resa mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.17. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Nuove misure per favorire il trasporto pubblico locale - Delega al Governo per la revisione della disciplina sui servizi pubblici non di linea - Noleggio di autobus con conducente - Installazione delle "scatole nere"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante "**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**".

I **commi dal 167 al 170** dell'articolo 1 della legge in esame, dettano misure per favorire l'utilizzo dei servizi di **trasporto pubblico locale** e misure di tutela degli utenti dei **servizi di trasporto di linea** ed integra le disposizione in materia di **autoservizi pubblici non di linea**.

I **commi dal 179 al 182** delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la **revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea** (Taxi, NCC, e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l'adozione delle norme.

Il **comma 183** interviene in materia di **noleggio di veicoli con conducente**.

1) Con riguardo ai servizi di **trasporto pubblico locale**, il **comma 167** prevede l'obbligo per il concessionario del servizio di fornire all'utenza un **servizio di biglietteria telematica accessibile via internet**.

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il **comma 167** stabilisce che le Regioni dovranno provvedere, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati **a decorrere dal 31 dicembre 2017**, clausole idonee a stabilire **l'obbligo per il concessionario del servizio**, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un **servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato**.

A tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, i **commi 168 e 169** prevedono l'obbligo, per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di **trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo**, di informare i passeggeri delle **modalità per accedere alla carta dei servizi**, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Si introduce inoltre l'obbligo per tali soggetti di prevedere che la **richiesta di rimborso** possa essere formulata dal passeggero **durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità**.

Si prescrive pertanto ai concessionari e ai gestori di integrare o adeguare le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto di queste nuove disposizioni.

2) Per quanto riguarda i **servizi pubblici non di linea**, il **comma 170** prevede che il servizio di **noleggio con conducente**, oltre che con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a mezzo di i **velocipedi**.

3) I **commi dal 179 al 182**, delegano il Governo ad adottare, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, un **decreto legislativo** per la **revisione della disciplina** in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a **garantire il diritto alla mobilità di tutti** i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una **funzione complementare e integrativa** rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle **nuove forme di mobilità** che si svolgono grazie ad **applicazioni web** che utilizzano piattaforme tecnologiche per **l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti**;

c) **promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi**;

d) assicurare una **miglior tutela del consumatore** nella fruizione del servizio garantendo una **consapevole scelta nell'offerta**;

e) **armonizzare le competenze regionali e degli enti locali** in materia, al fine di **definire comuni standard nazionali**;

f) **adeguare il sistema sanzionatorio** per le violazioni amministrative, anche ai fini di **contrasto di fenomeni di abusivismo**.

4) Il **comma 183** interviene in materia di **locazione dei veicoli senza conducente** per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori, da parte di imprese iscritte al **Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori**. Più nel dettaglio la disposizione inserisce un nuovo comma (3-bis) nell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della strada*), che autorizza le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante **noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti**, iscritte al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e titolari di autorizzazione, ad **utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione**.

5) Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della **mobilità sostenibile**, i **commi 184-187 delegano** il Governo ad adottare, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, **decreti legislativi** per disciplinare **l'installazione sui veicoli delle** cosiddette «**scatole nere**» o altri dispositivi elettronici similari “**volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare**”, definendone principi e criteri direttivi, tra cui la progressiva estensione di tali dispositivi, senza oneri per i cittadini, la definizione di standard, la portabilità e la tutela dei dati personali. Dovrà, innanzitutto, essere prevista una **progressiva estensione dell'utilizzo** dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10.18. L. N. 124/2017 - LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Istituito il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la **Legge 4 agosto 2017, n. 124**, recante “**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**”.

I **commi 188-192** dell'articolo 1 della legge in esame, recano misure volte a favorire lo **sviluppo del sistema logistico nazionale**, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio. Così l'Italia avrà **un unico sistema di monitoraggio della logistica nazionale** che integrerà più sistemi sia a livello centrale che territoriale.

Più nel dettaglio il **comma 188** istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il **Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo)**.

Lo stesso comma prevede che all'alimentazione del sistema contribuiscano:

- la **Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN)**;
- il **Sistema PMIS (Port Management Information System)**, impiegato dal personale delle Capitanerie di Porto sia nello svolgimento delle pratiche amministrative collegate all'arrivo e alla partenza delle navi sia per la supervisione del traffico all'interno delle acque portuali;
- i **Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica)** e **PIC (Piattaforma Integrata Circolazione)** delle Ferrovie dello Stato italiane;
- i **PCS (Port Community System)** delle Autorità Portuali; si tratta di un pacchetto di servizi informatici volto alla creazione di uno sportello telematico unico per armatori, spedizionieri, agenti marittimi, trasportatori e uffici. Al suo interno confluiscono tutti i sistemi di monitoraggio della merce, sia a scopi di sicurezza che commerciali;
- il **SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti)**;
- il **SISTRIS (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**, sistema creato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania;
- il **sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli**;
- le **piattaforme logistiche territoriali**.

Al fine di dare piena attuazione al nuovo meccanismo di monitoraggio della logistica, il **comma 189** prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza, vengano definite, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le **modalità di attuazione del sistema nazionale di monitoraggio della logistica** assicurando il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti. Il decreto stesso dovrà definire anche gli standard e i protocolli di comunicazione di trasmissione dei dati. Il decreto dovrà essere adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Il **comma 190** stabilisce, poi, che per le attività previste dai commi in esame venga autorizzata una spesa di 500.000,00 euro annui a decorrere dal 2018.

I **commi 191 e 192**, infine, individuano la relativa copertura finanziaria degli oneri previsti.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 7 AL 19 AGOSTO 2017)

1) Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1 agosto 2017: Misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 1 agosto 2017: Misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 7 giugno 2017, n. 122: Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017). In vigore dal 9 settembre 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Legge 3 agosto 2017, n. 123: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2017). In vigore dal 13 agosto 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 91/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

6) Legge 4 agosto 2017, n. 124: Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 14 luglio 2017, n. 125: Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 luglio 2017: Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 26 luglio 2017: Indicazione dell'origine in etichetta del riso. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Accordo 6 luglio 2017: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 76/CU). (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

11) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Accordo 6 luglio 2017: Integrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per estendere il modulo «Notifica ai fini della registrazione» a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento. (Repertorio atti n. 77/CU). (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

12) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2017: Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 7 luglio 2017: Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, per l'annualità 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 26 luglio 2017: Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 31 luglio 2017: Modulistica per la presentazione delle istanze al Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto 6 dicembre 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) Legge 25 luglio 2017, n. 127: Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 7 AL 19 AGOSTO 2017)

1) Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 205/1 del 8 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 235/39 del 8 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione dell' 8 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 206/3 del 9 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell' 11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 209/19 del 12 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)